



COMUNE DI ERBUSCO

Provincia di Brescia
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 519 R.G. DEL 22/12/2022

OGGETTO: AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2023 AI SENSI DELL'ARTICOLO 16, COMMA 9, DEL DPR N. 380 DEL 2001 E ARTICOLO 48, COMMI 1 E 2, L.R. N. 12 DEL 2005.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Diego Mario Facchinetti

Richiamati:

- l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, secondo il quale l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o decreto del ministro dell'Interno;
- il decreto del 24-12-2021 del Ministro dell' Interno, con il quale è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione della deliberazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 per gli Enti Locali al 31-03-2022 con conseguente autorizzazione all'Esercizio Provvisorio del Bilancio sino a tale data.

Premesso che:

- nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo le spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;"
- ai sensi dell'articolo 163 comma 5 del D.Lgs n.267/2000 aggiornato, in vigore dal 1 gennaio 2015, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3 per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di Previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme impegnate negli esercizi precedenti, e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:
 1. tassativamente regolate dalla legge
 2. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi
 3. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 2 marzo 2021, è stato approvato il Bilancio di Previsione triennale 2021-202.

Richiamato il decreto sindacale n. 3 del 02-01-2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell' Area Tecnica;

Premesso che l'articolo 16, comma 9, del DPR n. 380 del 2001, che ha sostituito l'articolo 6, comma 3, della legge n. 10 del 1977 (i cui 4 commi erano stati sostituiti dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 537 del 1993), ha demandato alle regioni la determinazione del costo di costruzione degli edifici residenziali da applicare al rilascio dei permessi di costruire, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata;

Visto che la Regione Lombardia ha determinato, ai sensi delle norme citate, con deliberazione della Giunta regionale n. 5/53844 del 31 maggio 1994, (pubblicata sul B.U.R.L., 5° supplemento straordinario del 24 giugno 1994), in Lire 482.300 al metro quadrato il costo di costruzione riferito al contributo afferente al costo di costruzione relativo al rilascio dei permessi di costruire;

Visto inoltre che lo stesso articolo 16, comma 9, del DPR 380 del 2001, nonché l'articolo 48, commi 1 e 2, della legge regionale n. 12 del 2005, hanno stabilito che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in assenza di queste, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dal Comune in ragione della intervenuta variazione del costo di costruzione accertata dall'ISTAT;

Considerato che l'ISTAT ha provveduto a stabilire gli indici del costo di costruzione dei fabbricati residenziali, con base 2015, pari a 100, nella misura corrispondente, rispettivamente a 107,4 per il mese di giugno 2021 e 121,30 per il mese di giugno 2022 sul quale applicare il calcolo per l'aggiornamento del costo di costruzione da far applicare dal 1° gennaio 2023;

Verificato Che l'intervenuta variazione ISTAT del costo di costruzione dei fabbricati residenziali nei periodi intercorrenti tra il giugno 2021 e il giugno 2022, è stata rilevata rispettivamente secondo gli indici di 107,4 e 121,30, per cui il costo di costruzione base risulta in vigore dal 1° gennaio 2023 ad euro 490,89 al metro quadrato;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte:

1. **di dare atto** ai sensi dell'articolo 16, comma 9, del DPR n. 380 del 2001 e articolo 48, commi 1 e 2, della L.R. n. 12 del 2005, l'aggiornamento del costo di costruzione, di cui alla deliberazione regionale citata, è di **euro 490,89** al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per le ragioni precisate in premessa;
2. **di dare atto che** ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente atto è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia - sezione staccata di Brescia - entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line o, in alternativa, entro 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71.

Erbusco, 22/12/2022

Il Responsabile
Diego Mario Facchinetti
Atto firmato Digitalmente